Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza – PROROGA STATO DI EMERGENZA

Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 24 ottobre 2026, è stata disposta la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Como, interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 10 al 13 settembre 2025 e nel territorio della provincia di Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza, interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 22 al 27 settembre 2025.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1174 del 4 dicembre 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del mutuo al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari dei suddetti mutui possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **23 dicembre 2026** la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, optando fra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale (la "Sospensione"). Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero il maggior termine di durata dello stato di emergenza (il "Periodo di Sospensione").

Costi ed effetti della sospensione

A fronte della Sospensione, la durata originaria del mutuo subirà un allungamento per un numero di mesi pari al numero delle rate sospese. Ne consegue che il mutuo avrà una durata maggiore rispetto a quella originariamente pattuita.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), le rate in scadenza previste durante il Periodo di Sospensione saranno integralmente sospese con conseguente allungamento della

durata del mutuo, senza applicazione di ulteriori oneri e interessi. Resta inteso che al termine del Periodo di Sospensione riprenderà il pagamento integrale delle rate in scadenza, senza ulteriore avviso da parte della Banca.

Gli eventuali premi annui frazionati relativi alle polizze assicurative distribuite dalla Banca a cui il cliente ha aderito, non corrisposti durante il Periodo di Sospensione, verranno addebitati a decorrere dal mese di ripresa dell'ordinario ammortamento, in aggiunta al premio già dovuto per la relativa rata, per un numero di rate pari a quello delle rate sospese.

La somma totale degli eventuali oneri contrattuali dovuti e non corrisposti durante il Periodo di Sospensione sarà addebitata pro-quota su ciascuna delle rate residue del piano di ammortamento al termine del Periodo di Sospensione a decorrere dal mese di ripresa dell'ordinario ammortamento.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, le rate in scadenza previste durante il Periodo di Sospensione saranno sospese, per la sola quota capitale, con conseguente allungamento della durata del mutuo, senza l'applicazione di ulteriori oneri. Durante il Periodo di Sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere mensilmente in favore della Banca le rate per la sola quota interessi alle scadenze pattuite, oltre gli eventuali oneri contrattuali dovuti e gli eventuali premi annui frazionati relativi alle polizze assicurative distribuite dalla Banca a cui il cliente ha aderito. Resta inteso che al termine del Periodo di Sospensione, riprenderà il pagamento integrale delle rate in scadenza composte da quota capitale e quota interessi.